

Statuto "ARCI LE SIRENE APS"

Premessa: ARCI Le Sirene APS, un'associazione di promozione sociale e culturale nel Comune di Cellamare che favorisce l'empowerment femminile attraverso eventi, dialogo intergenerazionale, inclusione, diritti civili e partecipazione attiva.

Articolo 1 – Forma giuridica e principi generali — È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del CTS (D.Lgs 117/2017) e ss.mm.ii. e delle norme del Codice civile, "ARCI LE SIRENE APS" (di seguito Associazione) con sede legale in Viale Olimpia 6, 70010 Cellamare (BA); il trasferimento della sede nel medesimo Comune deliberato dall'Assemblea non comporta modifica statutaria ma obbligo di comunicazione; l'Associazione è ETS e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, volontario, democratico e antifascista, a durata illimitata; non persegue lucro e non è consentita la distribuzione anche indiretta di utili/avanzi/fondi/riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi, anche in caso di recesso o scioglimento individuale; aderisce alla rete associativa nazionale "ARCI APS", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale — Scopo: promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e senso di comunità, contribuendo alla crescita culturale e civile di soci e comunità; finalità: promozione del benessere e del diritto alla felicità; promozione della cultura, delle forme espressive e degli spazi per espressione, formazione, creazione, produzione e fruizione culturale; riconoscimento dei diritti culturali e promozione dell'accesso a conoscenza, educazione, cultura e tecnologie; inclusione digitale; promozione della cultura cinematografica e audiovisiva ai sensi della L. 220/2016 tramite proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico, con particolare riferimento a giovani e scuole;

Articolo 3 – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi — L'Associazione svolge in favore di associati, familiari o terzi le attività di interesse generale ex art. 5 CTS: i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e del volontariato; d) educazione, istruzione e formazione professionale e attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; k) attività turistiche di interesse sociale e culturale; l) formazione extrascolastica per prevenzione dispersione e successo formativo, prevenzione bullismo e contrasto povertà educativa; v) promozione di legalità, pace, nonviolenza e difesa non armata; w) promozione e tutela di diritti umani, civili, sociali e politici e dei diritti dei consumatori/utenti, promozione pari opportunità e iniziative di aiuto reciproco, incluse banche del tempo e GAS; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati; sono potenziali settori d'intervento tutti i campi culturali, ricreativi e formativi e quelli di contrasto a ignoranza, intolleranza, violenza, censura, ingiustizia, discriminazione, razzismo, emarginazione e solitudine forzata; l'Associazione può svolgere attività diverse ex art. 6 CTS, secondarie e strumentali, individuate dal Consiglio Direttivo e raccolte fondi ex art. 7 CTS.

Articolo 4 – Volontariato — L'Associazione si avvale prevalentemente di attività volontaria, libera e gratuita dei soci; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro retribuito con l'ente presso cui si svolge la prestazione; è istituito il registro dei volontari non occasionali; in caso di necessità l'Associazione può avvalersi di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche di associati, nei limiti di legge; ove necessario/obbligatorio, l'Assemblea adotta regolamento rimborsi spese e regolamento del volontariato.

Articolo 5 – Ammissione dei soci — Soci illimitati e non inferiori al minimo di legge (art. 35 c.1 CTS); può aderire chi approva le finalità e si riconosce nello Statuto, senza discriminazioni economiche, identitarie, nazionali, etniche o religiose; i minori possono essere soci con consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; richieste accettazione e osservanza di Statuto e regolamenti; lo status è permanente e cessa solo nei casi di art. 9; domanda al Consiglio Direttivo con dati anagrafici e accettazione di Statuto, regolamenti e deliberazioni.

Articolo 6 – Procedimento di ammissione — Il Consiglio Direttivo o delegati decide entro 30 giorni; in caso di accoglimento la comunicazione avviene con consegna tessera e annotazione nel Libro Soci; in caso di rigetto motivato o mancata risposta entro 30 giorni è ammesso ricorso alla Presidente entro 30 giorni, deciso in via definitiva dalla prima Assemblea utile.

Articolo 7 – Diritti dei soci — Ordinamento ispirato a democraticità, pari opportunità ed eguaglianza; diritti: frequentare la sede e partecipare alle iniziative; riunirsi in assemblea per discutere e votare; discutere e approvare i rendiconti; eleggere ed essere eletti; esaminare i libri sociali previa richiesta scritta motivata; approvare modifiche statutarie e regolamenti; diritto di voto per chi è in regola con la quota almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Articolo 8 – Doveri dei soci — Doveri: rispettare Statuto, regolamenti e delibere; versare le quote alle scadenze; mantenere condotta civile e morale rispettando soci, organi, buon nome, strutture e attrezzature; rimettere controversie interne agli organi di garanzia o, in mancanza, all'Assemblea; osservare le regole degli enti cui l'Associazione aderisce; la quota sociale è versamento periodico a sostegno dell'Associazione, non titolo di proprietà o partecipazione a proventi, non rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di socio — Casi: decesso; scioglimento dell'Associazione; mancato pagamento della quota annuale; dimissioni scritte al Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione.

Articolo 10 – Azioni disciplinari — Il Consiglio Direttivo può adottare richiamo scritto, sospensione, rifiuto del rinnovo tessera, espulsione o radiazione per: inosservanza di Statuto/regolamenti/delibere; denigrazione di Associazione/organi/soci; attentato al buon andamento; gravi disordini in assemblea; appropriazione indebita di fondi/atti/beni; danni morali o materiali all'Associazione, ai locali o attrezzature; danni a soci o terzi in contesti associativi;

condotte incompatibili con i valori statuari; il danno doloso va risarcito.

Articolo 11 – Trasparenza — Delibere e libri sociali accessibili ai componenti e a disposizione dei soci su richiesta; provvedimenti disciplinari comunicati per iscritto; contro di essi ricorso entro 30 giorni all/alla Presidente, che li pone all'ordine del giorno della prima Assemblea utile per decisione definitiva.

Articolo 12 – Patrimonio — Patrimonio sociale indivisibile e destinato integralmente al perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative; composto da beni mobili/immobili; eccedenze d'esercizio; erogazioni vincolate, donazioni, lasciti; fondo di riserva; partecipazioni societarie e investimenti finanziari nei limiti di legge; ogni altro attivo coerente con APS; il patrimonio, inclusi ricavi e proventi, è utilizzato per l'attività statutaria ai fini esclusivi di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13 – Fonti di finanziamento — Quote annuali e tesseramento; proventi da gestione del patrimonio; proventi da attività/servizi/iniziativa/progetti; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali; raccolte fondi; ogni altra entrata ammessa.

Articolo 14 – Termini di approvazione del bilancio — Esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre; il bilancio di esercizio ex art. 13 CTS è presentato all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo; proroga ammessa in caso di comprovata necessità o impedimento.

Articolo 15 – Bilancio sociale — Se ricavi/rendite/proventi/entrate superano 1 milione di euro, il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale da approvare nei medesimi termini del bilancio di esercizio.

Articolo 16 – Organismi — Organismi di direzione: Assemblea dei Soci; Consiglio Direttivo; cariche elettive gratuite; sono organismi di garanzia e controllo: l'Organo di Controllo, anche monocratico, se ricorrono i presupposti ex art. 30 CTS; il revisore legale dei conti, se ricorrono i presupposti ex art. 31 CTS; gli organismi durano quattro anni, componenti rieleggibili; possibile convocazione e voto da remoto con informativa, identificazione e piena partecipazione.

Articolo 17 – Partecipazione — Voto in Assemblea per soci in regola con la quota almeno 15 giorni prima; convocazione a cura del Consiglio Direttivo con avviso scritto contenente data, luogo, orari di prima e seconda convocazione e ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 15 giorni prima.

Articolo 18 – Assemblea straordinaria — Convocata dal Consiglio Direttivo o dalla Presidente, o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci aventi diritto; in tal caso si tiene entro 30 giorni e delibera sugli argomenti richiesti.

Articolo 19 – Validità dell'assemblea ordinaria — In prima convocazione valida con metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione valida qualunque sia il numero degli intervenuti; tra convocazioni almeno 6 ore; deliberare a maggioranza dei presenti; voto personale, senza deleghe.

Articolo 20 – Modifiche statutarie — Per modifiche statutarie o regolamentari proposte dal Consiglio o da almeno un quinto dei soci: presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e voto favorevole di almeno tre quinti dei presenti; per recepimento di novità normative vincolanti, in seconda convocazione basta la maggioranza degli intervenuti; per trasformazione, fusione o scissione: presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e voto favorevole di quattro quinti dei presenti; per scioglimento e liquidazione si veda art. 31.

Articolo 21 – Svolgimento dell'assemblea — Presiede la Presidente o un/ socio eletto; la Presidente propone un segretario verbalizzante; votazioni per alzata di mano o a scrutinio segreto su richiesta di un decimo dei presenti; per l'elezione degli organi di norma scrutinio segreto secondo regolamento; nelle deliberazioni sulla responsabilità dei componenti del Consiglio questi non votano e il quorum si riduce conseguentemente; i verbali sono redatti dalla segretaria, firmati con la Presidente, esposti in bacheca per 15 giorni e conservati per i soci.

Articolo 22 – Competenze dell'assemblea — L'Assemblea: elegge/revoca componenti degli organi sociali; a fine mandato discute relazione del Consiglio uscente e indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge commissione elettorale (almeno tre soci); nomina/revoca, nei casi di legge, organo di controllo e revisore; approva bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale; approva linee generali del programma annuale ed eventuale documento economico-programmatico; delibera sulla responsabilità dei componenti; delibera su modifiche statutarie; adotta/modifica regolamenti interni; delibera su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione; delibera sulle questioni di gestione sociale e su ogni altra materia attribuita da legge o statuto.

Articolo 23 – Composizione del Consiglio Direttivo — Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ex art. 26 CTS, eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di 5 eletti tra i soci; dura un anno, componenti rieleggibili; i componenti non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2382 c.c.

Articolo 24 – Commissioni di lavoro e incarichi — Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività volontaria di cittadini non soci con competenze specifiche, ovvero attivare rapporti professionali nei limiti dell'art. 4.

Articolo 25 – Cariche sociali — Il Consiglio Direttivo elegge/revoca al suo interno: Presidente (rappresentanza legale e firma sociale; convoca e presiede; in urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio da ratificare alla prima seduta utile); Vicepresidente (coadiuva e sostituisce la Presidente); Segretaria (cura amministrazione; redige verbali e li firma con la Presidente; presiede in assenza di Presidente e Vicepresidente); in caso di vacanza di Presidente/Vicepresidente/Segretario il Consiglio può eleggere un sostituto tra i componenti in carica, fermo restando art. 28; il Consiglio può distribuire ulteriori funzioni tra i componenti.

Articolo 26 – Competenze del Consiglio Direttivo — Il Consiglio: convoca l'Assemblea; esegue le delibere; formula i programmi; predisporre il bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) e, nei limiti di legge, il rendiconto per cassa; predisporre l'eventuale bilancio sociale; individua le attività diverse ex art. 6 CTS e ne documenta il carattere secondario/strumentale; prepara elementi per previsione e programmazione economica;

predispone regolamenti da sottoporre all'Assemblea; delibera sulle modalità di tesseramento; delibera su ammissioni (con possibilità di delega) e su azioni disciplinari; sovrintende all'amministrazione; stipula atti e contratti; gestisce i beni; decide la partecipazione ad attività di altri enti; presenta relazione di fine mandato; stabilisce quota associativa annuale ed eventuali contributi; compie tutti gli atti non riservati a legge/statuto all'Assemblea.

Articolo 27 – Riunioni del Consiglio Direttivo — Il Consiglio si riunisce di norma mensilmente in giorno prestabilito e straordinariamente su richiesta di almeno tre Consiglieri su convocazione della Presidente; è valido anche se non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri; sedute valide con maggioranza dei Consiglieri; deliberare a maggioranza assoluta; votazioni palesi salvo richiesta di scrutinio segreto anche di un solo Consigliere; parità comporta reiezione; i verbali, redatti dalla Segretaria e firmati con la Presidente, sono nel libro verbali e consultabili dai soci.

Articolo 28 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri — Partecipazione attiva obbligatoria; decadenza per tre assenze ingiustificate consecutive o sei mesi di assenza; il Consiglio prende atto nella prima riunione utile; dimissioni formalizzate in riunione con annotazione a verbale o, fuori riunione, con comunicazione scritta alla Presidente che la riferisce alla prima seduta utile; sostituzione con primo dei non eletti e ove esista, altrimenti reintegro dalla prima Assemblea utile; nuovi eletti restano fino a scadenza; se decade la maggioranza, decade l'intero Consiglio, che convoca l'Assemblea per nuove elezioni entro 30 giorni.

Articolo 29 – Organo di controllo — Organo di garanzia e controllo ex art. 30 CTS, eletto se obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea; composto fino a 3 membri anche non soci o in forma monocratica; in forma monocratica l'unico componente deve avere i requisiti dell'art. 2397, c.2, c.c.; incompatibilità tra cariche di consigliere, controllore e revisore; si applica art. 2399 c.c.; in organo collegiale almeno un componente tra i soggetti ex art. 2397, c.2, c.c., gli altri con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità; vigila su legge/statuto, corretta amministrazione (anche d.lgs. 231/2001 se applicabile), adeguatezza e funzionamento degli assetti; esercita anche il controllo contabile se non nominato il revisore (si applica art. 30, lett. a); monitora l'osservanza delle finalità ex artt. 5-8 CTS e attesta conformità del bilancio sociale alle linee guida art. 14 CTS; può compiere ispezioni anche individualmente e chiedere informazioni agli amministratori; i verbali sono conservati e consultabili dai soci.

Articolo 30 – Revisione legale — Nei casi di cui all'art. 31 CTS: l'Associazione può incaricare della revisione legale l'Organo di controllo se interamente composto da revisori legali iscritti, ovvero nominare un revisore legale o una società di revisione iscritti al registro.

Articolo 31 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio — Salvo art. 49 CTS, deliberato da previo tre quarti degli aventi diritto; in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio, dedotte le passività, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale RUNTS e salva diversa destinazione di legge, ad altri ETS aderenti ad ARCI APS secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori, in coerenza coi CTS; esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo; stessa procedura in caso di cancellazione dal RUNTS ex art. 50 CTS.

Articolo 32 – Rinvii — Per quanto non previsto, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI APS", dei CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

La Segretaria — La Presidente

